

CONSORZIO IRRIGAZIONI CREMONESI

Via Cesare Battisti, 21 – 26100 Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196

☎ 0372-22308 - 📠 0372-22492 -

✉: segreteria@consorzioirrigazioni.it 🌐: www.consorzioirrigazioni.it

[testo trascritto a cura del Consorzio Irrigazioni Cremonesi – Cremona
20 gennaio 2010]

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA
N. 129/05

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

Riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Sigg.ri

- 1) GRIECO dr. Angelo *Presidente*
- 2) CAPPUCCIO dott. Giammarco
- 3) BERRUTI dott. Giuseppe Maria
- 4) SCOLA dr. Aldo *Relatore*
- 5) SALEMI dott. Guido
- 6) METRO dott. Adolfo
- 7) COLOSIMO dott. ing. Roberto

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di legittimità in sede di giurisdizione diretta, iscritta nel ruolo dei procedimenti in Camera di Consiglio al n. 7/2005.

Visto il ricorso prodotto dai

- Consorzi ...

contro

- la Regione Lombardia ... resistente
e nei confronti di
- Consorzio di bonifica ...
-

OGGETTO DEL GIUDIZIO

- ottemperanza alla sentenza 21 settembre 2004 n. 91 del Tribunale superiore delle acque, recante *accertamento della natura non demaniale né di bonifica dei canali dei Consorzi ricorrenti.*
- Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;

CONSORZIO IRRIGAZIONI CREMONESI

Via Cesare Battisti,21 – 26100 Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196

☎0372-22308 - 📠0372-22492 -

✉: segreteria@consorzioirrigazioni.it 🌐: www.consorzioirrigazioni.it

- visto il decreto del Presidente del Tribunale superiore delle acque depositato in Cancelleria il 14 settembre 2005;

Relatore alla pubblica udienza del 12 ottobre 2005, il Consigliere *Aldo Scola* ed uditi, altresì, per le parti, gli avv.ti Maria Cristina Zavatti, Giannetto Cavasola, Giuliano Pompa ed A. Gigli (in sostituzione dell'avv. Gaetano Scoca).

Considerato quanto segue in fatto ed in diritto

FATTO

Con sentenza n. 91/2005 il Tribunale superiore accoglieva i ricorsi riuniti proposti contro la Regione Lombardia dai sette Consorzi di cui in epigrafe, riconoscendo le loro ragioni.

Malgrado apposito atto di diffida e messa in mora, la Regione intimata non provvedeva ai correlativi adempimenti, donde il presente *ricorso in ottemperanza*, proposto dinanzi al Tribunale superiore dai medesimi Consorzi interessati ad una piena esecuzione della citata sentenza.

Con propria memoria la Regione intimata si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso, in particolare eccependone *l'inammissibilità per la ritenuta natura autoesecutiva della sentenza ottemperanda e per la correlativa carenza d'interesse in capo ai sette Consorzi ricorrenti alla luce della delib. G.r. n. VII/20552/2005* (asseritamene confermate i pregressi elenchi, *come ridotti dalla sentenza n. 91/2004 del T.S.A.P.*)

Anche il Consorzio controinteressato si costituiva in giudizio con apposita memoria difensiva che poneva in luce l'inesistenza di un giudicato (pendendo un ricorso alle Sezioni unite della Cassazione civile contro la citata sentenza n. 91/2004 del T.S.A.P.); *l'insussistenza di effetti vincolanti ricollegabili a detta pronuncia del Tribunale superiore, per cui la* conseguenziale attività amministrativa (ritenuta ampiamente discrezionale) avrebbe potuto tutt'al più formare oggetto di un nuovo gravame solo cognitorio, in sede di pura legittimità, *infine la non ravvisabilità di un qualunque comportamento regionale elusivo della richiamata decisione.*

CONSORZIO IRRIGAZIONI CREMONESI

Via Cesare Battisti,21 – 26100 Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196

☎0372-22308 - 📠0372-22492 -

✉: segreteria@consorzioirrigazioni.it 🌐: www.consorzioirrigazioni.it

All'esito dell'udienza collegiale di discussione in camera di consiglio la vertenza passava in decisione, dopo che la parte ricorrente aveva depositato brevi note, in cui ribadiva le proprie argomentazioni difensive.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono, reiterative ed integrative di quelle già fatte proprie dal Tribunale superiore in analoghe circostanze (cfr. sentenze T.S.A.P. n. 7/1995 e n. 26/1997).

Con la sentenza n. 7/1995 il Tribunale superiore ha riconosciuto sussistente la propria giurisdizione, in materia di ricorsi per l'ottemperanza alle proprie decisioni, rese in sede di legittimità in unico grado, in base alle considerazioni qui di seguito riassunte:

- 1) *la cognizione in materia di ottemperanza (artt. 4 n. 4 legge n. 5992/1889; art. 27 n. 4 t.u. n. 1054/1924; art. 37, legge n. 134/1971) deve appartenere allo stesso giudice che abbia pronunciato la sentenza ottemperanda;*
- 2) *non si rinviene alcuna norma ordinamentale che attribuisca al solo Consiglio di Stato una giurisdizione esclusiva (le cui figure sono di stretta interpretazione, come insegna la Corte costituzionale: v. sent. n. 204/2004) circa l'ottemperanza ai giudicati concernenti lesione di interessi legittimi e formati su sentenze di giudici amministrativi speciali (come il T.S.A.P. ex art. 143, t.u. n. 1775/1933);*
- 3) *il Consiglio di Stato si è riconosciuto, a suo tempo, organo dotato della giurisdizione per l'ottemperanza alle pronunce dei giudici amministrativi pertinenti a lesioni di interessi legittimi, come già in precedenza in rapporto a quelle concernenti lesione di diritti soggettivi, senza alcuna correlativa differenza quanto all'asperibile regime impugnatorio (giurisprudenza da lungo tempo consolidata) che rimane sempre quello qui in esame;*
- 4) *un naturale principio di economicità processuale impone che l'ottemperanza sia affidata al medesimo giudice che abbia pronunciato la sentenza ottemperanda;*

CONSORZIO IRRIGAZIONI CREMONESI

Via Cesare Battisti, 21 – 26100 Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196

☎ 0372-22308 - 📠 0372-22492 -

✉ segreteria@consorzioirrigazioni.it 🌐 www.consorzioirrigazioni.it

- 5) *il Tribunale superiore è il giudice naturale precostituito per legge in ogni controversia coinvolgente interessi legittimi pertinenti alla materia delle acque pubbliche;*
- 6) *gli artt. 206 e 208 t.u. n. 1775/1933, inducono a ritenere analogicamente sussistente la giurisdizione esclusiva del T.S.A.P. in materia di ottemperanza alle proprie decisioni rese in unico grado in sede di legittimità;*
- 7) *al contrario, in sede di giurisdizione in grado d'appello il Tribunale superiore delle acque interviene come organo specializzato della giurisdizione ordinaria ed, in quanto tale, le sue pronunce sono disciplinate dal cit. art. 37, legge n. 1034/1971, per quanto attiene al problema della loro ottemperanza (cfr. T.S.A.P., sent. n. 26/1997), affidata al giudice amministrativo tipico.*

Il Collegio non ha motivo di discostarsi da tale giurisprudenza, ritenendo peraltro che il tempo trascorso da tali pronunce imponga soltanto qualche ulteriore precisazione in rapporto alla sopravvenuta legge 21 luglio 2000 n. 205, il cui art. 7 ha modificato l'art. 34, d.lgs 31 marzo 1998 n. 80 (n. 3: *nulla è innovato in ordine alla giurisprudenza del Tribunale superiore delle acque*), mentre l'art. 10 della medesima legge ha codificato per il giudizio di ottemperanza una sostanziale tendenza ad una giurisdizione in certo qual modo *domestica* per il Consiglio di Stato ed i tribunali *amministrativi regionali*, nonché per la *Corte dei Conti* nelle sue articolazioni centrali e regionali, con espressa previsione di competenze significativamente separate in proposito.

Deve al riguardo puntualmente osservarsi che:

- a) *il divieto di innovazioni giurisdizionali quanto al T.S.A.P. ben può intendersi interpretandolo in relazione agli ambiti di cognizione concretamente riconosciuti come spettantigli nella coeva giurisprudenza (del che deve ritenersi che il legislatore della legge n. 205/2000 non potesse non essere al corrente), ivi compresi quelli attinenti al giudizio di ottemperanza, mai portati, in particolare,*

CONSORZIO IRRIGAZIONI CREMONESI

Via Cesare Battisti,21 – 26100 Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196

☎0372-22308 - 📠0372-22492 -

✉: segreteria@consorzioirrigazioni.it 🌐: www.consorzioirrigazioni.it

all'attenzione delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, che, quindi, non hanno avuto occasione di fissare un diverso principio (evidentemente, nessuno deve avervi avuto mai interesse), diversamente da quanto avvenne, ad esempio, per due decisioni con le quali la Sezione V del Consiglio di Stato tentò, nell'anno 1948, di estendere arditamente il rimedio del giudizio di ottemperanza ai decreti del Capo dello Stato resi su ricorsi straordinari, pronunce che furono inesorabilmente cassate nell'anno 1951 dalle Sezioni unite dalla Cassazione civile per assoluto difetto di giurisdizione, nella ritenuta assenza di provvedimenti giurisdizionali ottemperandi;

- b) *l'art. 10, legge n. 205/2000, induce a ritenere che nell'ordinamento sia ravvisabile un "favor" legislativo per il principio di una giurisdizione generalizzata per materia in capo a ciascun giudice, ivi compreso il giudizio di ottemperanza relativo alle proprie sentenze: in aggiunta, la medesima disposizione esclude, in termini che non contemplano eccezioni di sorta, che sia ancora necessario l'avvenuto passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda per potersi far luogo al relativo giudizio, il che rileva anche ai fini della vertenza in corso, pertinente all'esecuzione di una sentenza impugnata dinanzi alle Sezioni unite civili della Corte di cassazione da due controinteressati (come riconosce la stessa parte ricorrente, alle pagg. 4 e 5 del gravame introduttivo), il che esclude (sia pure in termini ininfluenti nella fattispecie) che si sia formato il giudicato anche nei confronti della Regione Lombardia, la quale non l'ha invece impugnata.*

Tanto premesso, nel merito è palese l'inadempimento, che la Regione tenta di contrastare richiamando invano una propria deliberazione peraltro non attuativa, ma elusiva della ricordata sentenza, come incontrovertibilmente prova la circostanza che ben altri 47 casi analoghi la stessa ha posto in essere una piena esecuzione, senza frapporre ostacoli

CONSORZIO IRRIGAZIONI CREMONESI

Via Cesare Battisti, 21 – 26100 Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196

☎ 0372-22308 - 📠 0372-22492 -

✉: segreteria@consorzioirrigazioni.it 🌐: www.consorzioirrigazioni.it

di sorta, *il che toglie ogni pregio* a tutte le argomentazioni difensive spiegate dalla Regione resistente e dal Consorzio controinteressato.

Deve, pertanto, accogliersi il ricorso in ottemperanza, assegnando alla Regione Lombardia un termine di giorni sessanta (decorrenti dall'avvenuta *notificazione o comunicazione* della presente sentenza) per il completo adempimento nei sensi richiesti dalla parte ricorrente ed imposti nella sentenza ottemperanda e, per il caso di perdurante inadempimento, il Collegio nomina fin d'ora un commissario *ad acta* nella persona del Capo dell'Ufficio del Genio Civile della Provincia di Milano il quale (*pure con facoltà di subdelega ad uno dei dirigenti del suo Ufficio*), nei successivi sessanta giorni, provvederà in via sostitutiva ai necessari adempimenti (successivamente depositando, in tal caso, una relazione illustrativa, concernente anche l'impegno profuso nella fattispecie, presso la Cancelleria del T.S.A.P.).

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, definitivamente pronunciando in sede di ottemperanza:

- **accoglie** il ricorso per l'esecuzione del giudicato di cui in epigrafe;
- **fissa** un termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, per la piena ottemperanza da parte della Regione Lombardia, come precisato in motivazione;
- **nomina**, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta con i poteri di cui in motivazione;
- **condanna** la Regione Lombardia ed il Consorzio di bonifica controinteressato (in ragione di metà per ciascuno) a rifondere ai sette Consorzi ricorrenti tutte le spese, liquidate in complessivi 1.223,00 euro (divisi in parti eguali tra i sette creditori), e tutti gli onorari del presente giudizio, liquidati in complessivi settemila euro (mille per ciascuno), ed a corrispondere al commissario ad acta (eventualmente

CONSORZIO IRRIGAZIONI CREMONESI

Via Cesare Battisti,21 – 26100 Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196

☎0372-22308 - 📠0372-22492 -

✉: segreteria@consorzioirrigazioni.it 🌐: www.consorzioirrigazioni.it

attivatosi) un onorario da liquidarsi in separata sede, previo deposito di una sua relazione;

- **ordina** che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 12 ottobre 2005, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, in camera di consiglio, con l'intervento dei giudici indicati in epigrafe.

IL PRESIDENTE

f.to

IL CONSIGLIERE RELATORE

f.to

IL CANCELLIERE

Depositata in Cancelleria 27 ottobre 2005